

CAPITOLO 8

ASSERVIMENTO STABILE DELLA FUNZIONE PUBBLICA ALL'INTERESSE DEL PRIVATO CORRUTTORE:

IL DISCRIMEN TRA IL REATO DI CORRUZIONE PROPRIA E IMPROPRIA
(Cassazione Penale, Sez. VI., 29 gennaio 2019, n. 4486)

8.1 Il parere

In data 11 giugno 2018, il G.i.p. presso il Tribunale di Roma, in seguito ad una complessa attività di indagine svolta nei confronti dell'imprenditore Sempronio relativa al progetto di costruzione del nuovo stadio della città di Roma, dispone l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Tizio, ex consigliere della regione Lazio nel quinquennio 2013-2018 e consigliere regionale in carica, ritenendo sussistere a suo carico gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari in ordine al pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, in relazione al reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

In dettaglio, Tizio è imputato del reato di cui all'art. 319 c.p. per aver ricevuto da Sempronio la somma di € 25.000,00 per il compimento di una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione pubblica esercitata, in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza di cui all'art. 97 della Costituzione.

In particolare, dalle indagini condotte dal P.M. è emerso che: a seguito di presentazione da parte di Sempronio al comune di Roma del progetto definitivo di costruzione del nuovo stadio, nel novembre 2016 era stata indetta presso la Regione Lazio la conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri propedeutici all'approvazione del progetto; in occasione dell'incontro avvenuto in data 6 novembre 2017, dopo aver manifestato il proprio interessamento per l'approvazione del progetto, Sempronio aveva ricevuto da Tizio la piena disponibilità alla positiva conclusione del procedimento relativo alla costruzione del nuovo stadio in caso di riconferma alle elezioni regionali del marzo 2018; nel corso di tale incontro, Tizio aveva espressamente riferito a Sempronio la sua volontà di ricoprire la carica di assessore regionale e chiesto a quest'ultimo di indicargli la delega ritenuta più utile al soddisfacimento dei

propri interessi economico-impresariali; in data 5 dicembre 2017, la conferenza dei servizi aveva espresso parere favorevole sul progetto definitivo di costruzione dello stadio per la successiva stipula di convenzione urbanistica con il Comune di Roma; in data 28 dicembre 2017, Sempronio aveva consegnato a Tizio la somma di € 25.000,00.

Secondo la prospettazione del P.M. accolta dal G.i.p., Tizio, a conoscenza del particolare interesse di Sempronio ad occuparsi della costruzione dello stadio, interesse manifestato in colloqui avvenuti sin dal 2016, aveva assunto, nello svolgimento della sua funzione pubblica alcune iniziative nell'ambito del procedimento di approvazione di tale progetto che risultavano essere espressione del rapporto privilegiato intrattenuto con Sempronio (in particolare, Tizio aveva partecipato ad un'audizione relativa al progetto di costruzione del nuovo stadio, chiesto la convocazione di alcuni soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento tra cui il sindaco della città e sollecitato l'amministrazione a intraprendere le opportune iniziative per giungere all'approvazione del progetto) e che, pertanto, la somma di denaro era stata corrisposta da Sempronio per retribuire i favori assicurati dal pubblico ufficiale.

Tizio si rivolge ad un legale di fiducia al quale chiede un parere in ordine alla legittimità della misura applicata e più in generale sulla qualificazione giuridica del fatto.

Assunte le vesti del legale, il candidato, premessi brevi cenni sulle diverse forme di corruzione, rediga motivato parere in ordine alle iniziative difensive da intraprendere nel caso di specie.

Il parere richiesto impone l'analisi dei reati di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all'art. 318 c.p., e di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, di cui all'art. 319 c.p., onde individuare la fattispecie criminosa in cui correttamente sussumere la condotta di asservimento generico della funzione pubblica agli interessi privati.

Prima di proseguire in tal senso, tuttavia, appare utile ripercorrere brevemente i fatti che hanno portato il G.i.p a ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 319 c.p. e a disporre, conseguentemente, la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Tizio, ex consigliere della Regione Lazio nel quinquennio 2013-2018 e consigliere regionale in carica è imputato del reato di cui all'art. 319 c.p. per aver ricevuto dall'imprenditore Sempronio la somma di € 25.000,00 per il compimento di una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione pubblica esercitata, in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza di cui all'art. 97 della Costituzione.

In particolare, dalle indagini condotte dal P.M. è emerso che: a seguito di presentazione da parte di Sempronio al comune di Roma del progetto definitivo di costruzione del nuovo stadio, nel novembre 2016 era stata indetta presso la Regione Lazio la conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri

Ne discende che la diversa qualificazione giuridica del fatto in un'ipotesi delittuosa meno grave rende necessario un nuovo esame della vicenda cautelare da parte del Giudice del riesame, posto che la valutazione delle esigenze cautelari è basata su una diversa ipotesi di reato, connotata da una più intensa carica offensiva.

In conclusione, alla luce delle argomentazioni sin qui avanzate, si consiglia di proporre istanza di riesame avverso l'ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma, con cui è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio onde chiederne l'annullamento.

8.2. L'atto

In data 11 giugno 2018, il G.i.p. presso il Tribunale di Roma, in seguito ad una complessa attività di indagine svolta nei confronti dell'imprenditore Sempronio relativa al progetto di costruzione del nuovo stadio della città di Roma, dispone l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Tizio, ex consigliere della regione Lazio nel quinquennio 2013-2018 e consigliere regionale in carica, ritenendo sussistere a suo carico gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari in ordine al pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, in relazione al reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

In dettaglio, Tizio è imputato del reato di cui all'art. 319 c.p. per aver ricevuto da Sempronio la somma di € 25.000,00 per il compimento di una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione pubblica esercitata, in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza di cui all'art. 97 della Costituzione.

In particolare, dalle indagini condotte dal P.M. è emerso che: a seguito di presentazione da parte di Sempronio al comune di Roma del progetto definitivo di costruzione del nuovo stadio, nel novembre 2016 era stata indetta presso la Regione Lazio la conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri propedeutici all'approvazione del progetto; in occasione dell'incontro avvenuto in data 6 novembre 2017, dopo aver manifestato il proprio interessamento per l'approvazione del progetto, Sempronio aveva ricevuto da Tizio la piena disponibilità alla positiva conclusione del procedimento relativo alla costruzione del nuovo stadio in caso di riconferma alle elezioni regionali del marzo 2018; nel corso di tale incontro, Tizio aveva espressamente riferito a Sempronio la sua volontà di ricoprire la carica di assessore regionale e chiesto a quest'ultimo di indicargli la delega ritenuta più utile al soddisfacimento dei propri interessi economico-imprenditoriali; in data 5 dicembre 2017, la conferenza dei servizi aveva espresso parere favorevole sul progetto definitivo di costruzione dello stadio per la successiva stipula di convenzione urbanistica con il Comune di Roma; in data 28 dicembre 2017, Sempronio aveva consegnato a Tizio la somma di € 25.000,00.

Secondo la prospettazione del P.M. accolta dal G.i.p., Tizio, a conoscenza del particolare interesse di Sempronio ad occuparsi della costruzione dello stadio, interesse manifestato in colloqui avvenuti sin dal 2016, aveva assunto, nello svolgimento della sua funzione pubblica alcune iniziative nell'ambito del procedimento di approvazione di tale progetto che risultavano essere espressione del rapporto privilegiato intrattenuto con Sempronio (in particolare, Tizio aveva partecipato ad un'audizione relativa al progetto di costruzione del nuovo stadio, chiesto la convocazione di alcuni soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento tra cui il sindaco della città e sollecitato l'amministrazione a intraprendere le opportune iniziative per giungere all'approvazione del progetto) e che, pertanto, la somma di denaro era stata corrisposta da Sempronio per retribuire i favori assicurati dal pubblico ufficiale.

Assunte le vesti del legale, rediga il candidato l'atto giudiziario ritenuto più idoneo a tutelare le ragioni del suo assistito.

**TRIBUNALE DI ROMA
IN FUNZIONE DEL TRIBUNALE PER LA LIBERTÀ
ISTANZA DI RIESAME EX ART. 309 C.P.P.**

Proc. Pen. n. <.....> R.G.N. R.

Il sottoscritto Avv. <.....>, del foro di <.....>, con studio in <.....>, alla via <.....>, n <.....>, quale difensore di fiducia, giusta nomina in atti, del sig. Tizio, nato a <.....>, il <.....>, residente in <.....>, alla via <.....>, n <.....>, domiciliato presso il suo studio, indagato nel procedimento penale indicato in epigrafe per il reato di cui all'art. 319 c.p. con il presente atto, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., propone

RIESAME

avverso l'ordinanza n. <.....>, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma, dott. <.....> in data <.....>, con cui è applicata nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, per i seguenti

MOTIVI

1. Insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari in ordine al pericolo di reiterazione della condotta criminosa ex art. 274 c.p.p. lett. c) in relazione al reato ipotizzato di cui all'art. 319 c.p.

L'ordinanza in esame è ingiusta e illegittima.

Al riguardo si osserva che il G.i.p. ha erroneamente ritenuto sussistere, a carico di Tizio, gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. ed esigenze cautelari in ordine al pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose ex art. 274 c.p.p. lett. c) in relazione al reato di cui all'art. 319 c.p., onde nessuna misura (o quantomeno una di minor afflittività) doveva essere legittimamente disposta in suo danno.

Si impone, pertanto, l'immediato annullamento della misura cautelare e la conseguente messa in libertà dell'indagato.

ravvisata in concreto – la misura custodiale degli arresti domiciliari, ben potendo ricorrere ad una misura decisamente meno affittiva.

Tutto ciò premesso e con riserva di produrre ulteriori motivi prima dell'inizio della discussione, il sottoscritto difensore

CHIEDE

che l'adito Tribunale, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., nell'esercizio degli ampi poteri riconosciuti dalla legge

VOGLIA

– annullare l'ordinanza impugnata, applicativa della misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari e disporre, per l'effetto, l'immediata liberazione dell'odierno indagato;

– in subordine, disporre la sostituzione della misura cautelare in oggetto con altra meno affittiva.

<Luogo e data>

Avv. <.....>

8.3. La sentenza

Cassazione Penale, Sez. VI, 29 gennaio 2019, n. 4486

Nella sentenza di seguito riportata, la Suprema Corte di Cassazione afferma il seguente principio di diritto "I fenomeni di corruzione sistemica conosciuti dall'esperienza giudiziaria come "messa a libro paga del pubblico funzionario" o "asservimento della funzione pubblica agli interessi privati" o "messa a disposizione del proprio ufficio", tutti caratterizzati da un accordo corruttivo che impegna permanentemente il pubblico ufficiale a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata – sussunti prima della riforma del 2012 nella fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. – devono essere ricondotti nella previsione della nuova fattispecie dell'art. 318 cod. pen., sempre che l'accordo o i pagamenti intervenuti non siano ricollegabili al compimento di uno o più atti contrari ai doveri d'ufficio".

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma in sede di riesame confermava il provvedimento dell'11 giugno 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che aveva applicato ad P.A. la misura cautelare degli arresti domiciliari.

La misura era stata emessa in relazione alle seguenti provvisorie imputazioni: capo D) il reato di cui alla L. n. 195 del 1974, art. 7, comma 2, e art. 3, L. n. 659 del 1981, art. 4, comma 1, per aver ricevuto, quale consigliere della Regione (...), candidato alle elezioni regionali del marzo 2018, dall'imprenditore Pa.Lu. un contributo economico di 25.010 Euro, attraverso il versamento di tale somma ad una società direttamente a lui riconducibile, senza che tale contributo fosse deliberato dallo organo sociale competente e iscritto in bilancio; capo E) il reato di cui agli artt. 110, 319 e 321 c.p., per aver ricevuto dal Pa. la somma predetta per il compimento di singoli atti e comportamenti riconducibili al suo ufficio di consigliere regionale e in generale per l'asservimento delle

sue funzioni agli interessi del Pa. e del gruppo imprenditoriale a lui riconducibile, in violazione dei propri doveri istituzionali di imparzialità e correttezza; capo F) il reato di cui all'art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, perché quale amministratore di fatto della società che aveva ricevuto il contributo suddetto, in concorso con altri, aveva formato una falsa fattura per giustificare l'esborso della somma, anche al fine di consentire alla società del Pa. di evadere le imposte sui redditi.

1.1. I provvedimenti di merito ponevano in luce le circostanze emerse dalle indagini espletate sul gruppo imprenditoriale facente capo a Pa.Lu. ed in particolare sul progetto immobiliare di interesse per quest'ultimo, ovvero quello denominato '(omissis)' (progetto che non esauriva gli interessi illeciti del gruppo, tanto da configurare la fattispecie associativa in capo al Pa. e ai suoi stretti collaboratori, essendo costoro impegnati su altre pianificazioni, tra le quali un progetto immobiliare nel comune di (...)).

L'iter per l'approvazione del progetto dello stadio (presentato il (omissis) in Comune di (...) dal presidente della (omissis) e da realizzarsi su terreni acquistati dal Pa. e attraverso una società del gruppo di quest'ultimo) aveva percorso le seguenti fasi: il (omissis) il Comune aveva approvato la delibera con cui l'opera era stata dichiarata di pubblico interesse; il (omissis) era stato presentato dal gruppo Pa. il progetto definitivo; il (omissis) era stata aperta presso la Regione (...) la Conferenza dei servizi necessaria per l'approvazione del progetto; il (omissis) la Conferenza era stata chiusa comunicando al proponente taluni motivi ostativi (riguardanti in particolare la assenza di autorizzazione e pareri del MIBACT); a seguito di osservazioni e di una diversa formulazione del progetto, nonché dell'archiviazione del vincolo paesaggistico, il (omissis) era stata aperta una nuova Conferenza dei servizi presso la Regione, conclusa il (omissis) con parere positivo e prescrizioni. Era quindi ancora necessaria dal punto di vista amministrativo la convenzione urbanistica da stipulare con il Comune di (...).

Nel corso di tale iter, a partire dall'apertura della Conferenza di servizi, secondo i Giudici di merito, il Pa. e i suoi sodali avevano avviato contatti con soggetti della P.A. e con esponenti politici impegnati istituzionalmente nelle procedure amministrative concernenti l'approvazione del suddetto progetto, promettendo e/o consegnando loro denaro o altre utilità al fine di 'mantenere costante l'asservimento agli interessi del sodalizio'.

Il 'metodo' Pa. è descritto dai Giudici di merito sulla base di quanto era emerso da una riunione del 9 gennaio 2018, nella quale il Pa., parlando con i suoi stretti collaboratori, aveva manifestato il suo programma illecito: continuare ad elargire le somme ai politici fino a quando i vari progetti in corso, tra quali quello dello stadio, non avessero ricevuto tutte le autorizzazioni. Un metodo, che lo stesso Pa., in quella occasione, aveva dichiarato di aver attuato da anni e che rappresentava per la sua azienda un vero e proprio investimento, la 'sua forza' imprenditoriale.

Ulteriori captazioni confermavano il ricorso alla corruzione quale modalità per la gestione di tutti i progetti imprenditoriali del gruppo, attuata attraverso elargizioni, sapientemente schermate, a rappresentanti politici o organi amministrativi.

1.2. In tale cornice i Giudici di merito collocavano la corruzione del P., ex sindaco di (...) e consigliere della Regione (...) (dal 2013 e nuovamente rieletto nel marzo 2018), gruppo consiliare (omissis), nonché di vice Presidente della Commissione Ambiente, lavori pubblici, mobilità e urbanistica (nel 2018 tornerà a ricoprire tale ruolo), il quale avrebbe gravemente violato i suoi doveri di fedeltà, imparzialità e correttezza, usando in modo distorto il suo ruolo, i cui canoni di esercizio erano stati alterati, perché con-

dizionati dal conseguimento della utilitas conferita dal Pa. (la somma di Euro 25.000), dando luogo così ad un'attività contraria ai doveri di ufficio.

Lo stabile asservimento della funzione pubblica del predetto agli interessi del Pa. non rendeva necessario, secondo il Tribunale del riesame, individuare un singolo atto amministrativo contrario ai doveri di ufficio.

Gli elementi raccolti consentivano di dimostrare che il ricorrente aveva assunto iniziative nello svolgimento della sua funzione pubblica nel complesso iter dell'approvazione del progetto dello stadio, che risultavano essere espressione del rapporto privilegiato intrattenuto con il Pa. (rapporto risalente sin all'epoca in cui il ricorrente era sindaco di (...)), e che la somma sarebbe stata corrisposta in funzione del ruolo pubblico del ricorrente, in relazione sia alle condotte trascorse sia a quelle future.

Il Tribunale escludeva che la fattispecie corruttiva contestata riguardasse il progetto immobiliare presso il Comune di (...) (risultando pertanto superfluo l'esame della documentazione prodotta dalla difesa) ed evidenziava come il P. avesse partecipato a diverse attività amministrative inerenti il progetto dello stadio della (...): in particolare aveva partecipato ad una audizione sul progetto il (omissis); aveva chiesto la convocazione di soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento (tra i quali il sindaco di (...)); aveva sollecitato, sebbene tra le fila dell'opposizione, l'amministrazione comunale a dar conto del parere negativo inizialmente espresso ed ad intraprendere iniziative necessarie per portarlo a termine.

Il P. aveva, sin dal suo primo incontro con Pa. avvenuto il (omissis), manifestato a quest'ultimo, consapevole del progetto stadio, la 'piena disponibilità' in caso di vittoria delle elezioni (il primo aveva riferito del suo intento di ricoprire con le nuove elezioni l'incarico di assessore e aveva chiesto al Pa. di indicargli il settore a lui più utile, ricordandogli la sua permanente posizione di favore; il Pa. aveva indicato nella sanità o nell'urbanistica i settori più utili per il suo gruppo imprenditoriale).

Anche per la vicenda del comune di (...) (il Pa. era alla ricerca di un consenso in Consiglio comunale, cercando un accordo con il (omissis), operazione che sarebbe stata ripresa 'pesantemente' nell'ambito del progetto dello stadio), il P. aveva mostrato tutta la sua disponibilità, assicurando l'impegno del suo gruppo all'opposizione e i 'numeri' necessari.

In tale contesto veniva a collocarsi la offerta di sostegno economico per le elezioni formulata dal Pa. al P. e la connessa trattativa per stabilire le modalità attraverso le quali far arrivare a quest'ultimo velocemente il finanziamento (offerta poi concretizzata nell'incontro del (omissis) e seguita il (omissis) dall'incasso del bonifico).

Secondo il Tribunale, non risultava fondata l'obiezione difensiva in ordine all'inutilità della corresponsione in vista del progetto dello stadio in quanto lo stesso doveva ritenersi all'epoca già definito: il ricorrente nelle captazioni del dicembre 2017 invero aveva dichiarato al Pa. che se avesse vinto sarebbe divenuto assessore in Regione e quindi 'utile'.

Nell'incontro del (omissis), il discorso era tornato sullo stadio, a riprova che il P. seguisse e fosse interessato alle sorti del progetto: Pa. aveva risposto che il progetto era stato approvato ed era pertanto più tranquillo.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p.

2.1. Vizio cumulativo di cui agli artt. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 319 c.p. e artt. 192 e 195 c.p.p.

5. I rilievi sopra avanzati impongono dunque l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, che, stante la diversa qualificazione dei fatti di cui al capo E) della rubrica provvisoria, provvederà ad una nuova deliberazione in ordine alle esigenze cautelari.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma, sezione per il riesame.

8.4. La giurisprudenza

In tema di delitti di corruzione, l'“atto d'ufficio” non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata.

Cassazione Penale, Sez. VI, 6 aprile 2017, n. 17586

In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura l'unico reato, permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., con assorbimento della meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice.

Cassazione Penale, Sez. VI, 27 settembre 2016, n. 40237

Non integra il reato di corruzione impropria, secondo la previsione dell'art.318 cod.pen. antecedente alla entrata in vigore della legge 11 giugno 2012 n. 190, la condotta del pubblico ufficiale consistita in un generico asservimento agli interessi del privato, qualora non siano determinati o determinabili gli atti in concreto posti in essere a fronte della dazione indebita ricevuta. (In motivazione, la Corte ha precisato che la condotta indicata integra il reato di corruzione impropria attualmente vigente).

Cassazione Penale, Sez. VI, 20 settembre 2016, n. 39008

Ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto.

Cassazione Penale, Sez. VI, 6 giugno 2016, n. 23355

In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili “ex post”, ovvero

mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 cod. pen. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio. (In motivazione la Corte ha individuato un rapporto di progressione criminosa tra le due fattispecie incriminatrici).

Cassazione penale, Sez. VI, 17 novembre 2014, n. 47271

In tema di delitti di corruzione, "l'atto d'ufficio" non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata e presupponga la necessità di una congruità tra esso, in quanto oggetto dell'accordo illecito, e la posizione istituzionale del soggetto pubblico contraente.

Cassazione Penale, Sez. V, 6 settembre 2013, n. 36859

Il delitto di corruzione può ritenersi consumato quando fra le parti sia stato raggiunto anche solo un accordo di massima sulla ricompensa da versare in cambio dell'atto o del comportamento del pubblico agente, anche se restino da definire ancora dettagli sulla concreta fattibilità dell'accordo e sulla precisa determinazione del prezzo da pagarsi.

Cassazione Penale, Sez. VI, 21 marzo 2013, n. 13048

In tema di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, ai fini dell'accertamento della controprestazione offerta dal corruttore, la nozione di "altra utilità" quale oggetto della dazione o della promessa al pubblico ufficiale non va circoscritta soltanto alle utilità di natura patrimoniale, ma comprende tutti quei vantaggi sociali le cui ricadute patrimoniali siano mediate e indirette.

Cassazione Penale, Sez. VI, 30 giugno 2010, n. 24656

8.5. L'istituto

8.5.1. Il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio è previsto e disciplinato dall'art. 319 c.p. a mezzo del quale il legislatore ha inteso incriminare la condotta del pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità.

Il suddetto reato non è stato strutturalmente intaccato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 la quale si è limitata a ritoccare verso l'alto il trattamento sanzionatorio sulla scia del generale inasprimento delle sanzioni concernenti i delitti contro la p.a.

Avendo a riguardo al bene giuridico tutelato si registrano in dottrina opinioni divergenti.